

RISCHIO 5)
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
POLIZZA CORPI VEICOLI TERRESTRI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE
PER L'ENTE
(composta da n.4 pagine)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: la Società Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto a norma di legge l'esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, non di proprietà dell'Ente, ed intestate al PRA ai Dipendenti della Contraente (o al coniuge e/o familiari conviventi) utilizzate in occasioni di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione;
- incendio e furto;
- eventi socio politici.

2) Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di **€ 16.000,00** a Primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia fissa di € 300,00.

Si conviene, peraltro, che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie in sede di regolazione annuale del premio della polizza.

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, alluvioni e sviluppo – comunque insorto – di energia ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

3) Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Le garanzie della presente polizza sono operanti esclusivamente alla condizione che le missioni siano regolarmente autorizzate.

4) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della CEE nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

5) Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché degli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

6) Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza.

7) Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per ogni sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per ogni sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

8) Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente: i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle due parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta -su richiesta della parte più diligente – dal presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo, che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

9) Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

10) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

11) Dolo del Contraente e/o dell'Assicurato

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alla riparazione, guida o custodia del mezzo assicurato.

12)Durata contrattuale

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 15/04/2012 e scadenza contrattuale alle ore 24:00 del 15/06/2013.

13)Computo del premio

- Premio finito annuale € _____.
 - La polizza è soggetta a regolazione premio per ciascuna annualità assicurativa per i km effettivamente percorsi.
 - Km base di polizza **1.500**.
- Ai fini della regolazione premio il conguaglio verrà effettuato per scaglioni:
- € _____ per ogni chilometro eccedente la base di polizza.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei Km percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione premio.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere regolata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Non sono previsti conguagli negativi.

14)Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Perugia.

15)Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

16)Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

17)Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Assicuratrice (in breve "**Assicuratore**"), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Assicurato/Contraente

La Società
